

Con la pronuncia in rassegna, il Tribunale per i minorenni di Palermo ha rigettato il ricorso proposto dal nonno, volto ad ottenere la limitazione della potestà dei genitori attraverso la prescrizione a questi ultimi di far mantenere ai nipoti regolari contatti con l'istante, rilevando, per un verso, che l'ascendente, in mancanza di una interferenza ingiustificata dei genitori, non vantava un autonomo diritto a mantenere i rapporti familiari con i nipoti e, per altro verso, che, nella specie, *mancava una relazione affettiva significativa con i nipoti da tutelare*.

Ne consegue, secondo il Giudice minorile, che i genitori, in presenza di una plausibile ragione fondata sull'interesse dei minori, possono impedire, legittimamente, i rapporti tra nonno e nipoti.

In un'ottica di tutela multilivello dei diritti dei singoli, il Giudice minorile, nel motivare la propria decisione, ha giustamente citato una pronuncia della Commissione dei Diritti dell'Uomo del 9 marzo 1988 (caso Price v. the United Kingdom), secondo cui, per un verso, la relazione con i nonni dipende dall'effettivo instaurarsi di *rapporti di prossimità e di frequentazione* e, per altro verso, il contatto tra ascendenti e nipoti è rimesso alla discrezione dei genitori, i quali, tuttavia, devono garantire, nell'interesse dei figli, un «*ragionevole accesso*», sufficiente a preservare la normale relazione tra i minori ed i nonni. [C. PADALINO].

N. Reg. 220/10

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

Il Tribunale per i minorenni di Palermo, composto da:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) dott. Concetta Sole | Presidente |
| 2) dott. F. A. Puglisi | Giudice |
| 3) dott. Francesco Cataldo | Giudice onorario |
| 4) dott. Loredana Migliaccio | Giudice onorario |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. .../10 vg relativo ai minori F.A. e F.F.

Il Tribunale esaminati gli atti e viste le conclusioni del Pubblico Ministero

Osserva

Con ricorso depositato il 23 febbraio 2010, F.N., premesso di essere il nonno paterno dei piccoli F.A. e F.F. e che da un certo tempo i rapporti con il figlio A. e i suoi familiari erano molto difficili se non interrotti per volontà del primo, chiese che il Tribunale autorizzasse regolari rapporti tra il ricorrente e i nipotini, prescrivendo ai genitori di favorire tali frequentazioni.

I genitori si costituirono con memoria con la quale dedussero innanzitutto che nessun problema di relazione esisteva tra i figli e gli altri nonni e che le uniche difficoltà si erano manifestate con F.N. il quale, del resto, intratteneva pessimi rapporti con tutti i familiari. Aggiunsero che, contestualmente al ricorso, F.N. aveva citato il figlio in giudizio chiedendogli il pagamento della somma di un milione quattrocento quattromila centoundici euro per addizioni e miglioramenti

apportati, quale usufruttuario, ad un immobile in nuda proprietà del figlio, dimostrando una animosità e litigiosità nei confronti degli stretti congiunti difficilmente conciliabile con la pretesa di intrattenere regolari contatti con i nipoti.

Contestarono, inoltre, che il ricorrente si fosse mai interessato ai bambini, avendo omesso di assistere il piccolo F.F., nato privo di un rene, durante i lunghi ricoveri ospedalieri per lui necessari o persino di informarsi della sua salute, aggiungendo, addirittura, che gli scoppi d'ira e le manifestazioni di intolleranza di F.N. alla presenza dei nipoti, avevano determinato in questi ultimi un costante sentimento di timore e turbamento nei riguardi del ricorrente.

All'udienza del 21 maggio 2010 F.N., sentito personalmente, ribadiva il proprio interesse per i nipoti e contestava le deduzioni del figlio e della nuora sostenendo di avere, in più occasioni, contribuito economicamente per i due bambini.

I resistenti, invece, dichiaravano di non intrattenere più alcun rapporto con il congiunto a causa del suo comportamento invadente, del suo desiderio di sostituirsi agli altri pretendendo di gestire le loro vite, aggiungendo che i comportamenti di F.N. avevano nuociuto ai due bambini.

Il ricorrente, infatti, all'insaputa dei genitori aveva fatto visitare il piccolo F.F. da un medico di sua fiducia, causando molta apprensione nel bambino fino ad allora non consapevole della malformazione genetica da cui è affetto. Inoltre la piccola F.A. rifiutava di incontrare il nonno poiché questi parlava davanti a lei male della nonna materna ed ex moglie alla quale la bambina è molto affezionata. Infine, F.N. aveva aggredito davanti ai bambini sia il padre che la loro baby sitter, terrorizzandoli, tanto da indurre i due fratellini a chiedere di cambiare casa (in quel momento abitavano, infatti, in un appartamento in villa limitrofo all'abitazione del nonno).

Comparso all'udienza del 22 luglio 2010 F.N., a fronte della disponibilità del figlio di incontrarsi con lui insieme ai bambini per un gelato di tanto in tanto, chiedeva, invece, di visitare i nipoti eventualmente alla presenza di assistenti sociali, per la paura che i genitori potessero influenzare i bambini.

Frattanto, con la relazione in data 21 luglio 2010 il Servizio Sociale di Palermo riferiva al Tribunale che dall'indagine espletata era emerso un grave e profondo conflitto tra F.N. e il figlio A., non limitato soltanto alla relazione affettiva ma esteso anche alle questioni patrimoniali. All'osservazione degli operatori del Servizio Sociale era risultato, inoltre, che i due minori, pur se affetti da varie patologie, erano sufficientemente sereni e soddisfatti del menage familiare e manifestavano, invece, disagio, ansia e preoccupazione in relazione alla controversia instaurata dal nonno nei confronti del padre. I due bambini, inoltre, senza alcuna sollecitazione da parte dell'operatore, dichiaravano di non volere incontrare il nonno, vissuto come figura minacciosa e la relazione concludeva rilevando che eventuali incontri tra il nonno e i nipotini non potevano che essere autorizzati all'interno del Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo e con il forte sostegno al nucleo familiare da parte del Consultorio Familiare.

Con le memorie conclusive, infine, le parti, pur insistendo nelle rispettive richieste e difese, davano atto di avere aderito all'invito loro rivolto dal Giudice

Delegato all'esito dell'udienza, di verificare se, per mezzo di spontanei accordi, fosse possibile intraprendere incontri liberi tra nonno e nipoti, alla presenza del padre dei due bambini e che, effettivamente, nel corso dell'estate, F.N., il figlio A e i nipoti F.F. e F.A. si erano incontrati un paio di volte per prendere un gelato insieme. Tali incontri, tuttavia, si erano necessariamente interrotti per il sopravvenuto ricovero ospedaliero di F.N.

Il Pubblico Ministero, all'esito dell'attività istruttoria sopra compendiata, chiedeva, invece, il rigetto del ricorso rilevando che gli incontri forzati tra nonno e nipoti non giovano all'interesse di questi ultimi a causa dell'elevato persistente grado di conflittualità tra i propri genitori ed il nonno.

Ciò premesso osserva il Collegio che con il ricorso proposto F.N. avanza, sostanzialmente, una richiesta di provvedimento di limitazione della potestà dei genitori, attraverso la prescrizione a questi ultimi di far mantenere ai piccoli F.A. e F.F. regolari contatti con l'istante, secondo il calendario fissato dal Tribunale.

Presupposto dell'invocato provvedimento è, pertanto, ai sensi dell'art. 333 cc, l'accertamento dell'eventuale pregiudizio per i due minori conseguente alla condotta dei genitori che ostacoli la loro libera relazione con il nonno o, sotto altro profilo, l'accertamento di un interesse attuale dei due bambini a mantenere regolari contatti con l'ascendente malgrado la contraria opinione dei genitori.

Sul punto deve osservarsi, sulla base del complesso delle disposizioni vigenti che regolano i rapporti familiari, che tale interesse è, in effetti, astrattamente riconosciuto dalla legge e, ove ne ricorrano i presupposti, concretamente tutelabile.

Tale conclusione discende, innanzitutto, dall'art. 29 della costituzione che, con norma programmatica, dispone che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia e trova, poi, principale attuazione: negli artt. 148 e 433 cc, che impongono agli ascendenti legittimi o naturali di fornire ai genitori i mezzi necessari per mantenere, istruire ed educare la prole o di prestare gli alimenti; nelle norme che riconoscono ai discendenti verso agli ascendenti e viceversa la qualità di legittimari; e, soprattutto, nell'art. 155 cc che, in caso di separazione tra i genitori, riconosce ai figli minori il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

A tale stregua, la giurisprudenza di legittimità, sin dalla pronuncia n. 1115/81 (in archivio ItalgireWeb RV 411678) ha stabilito che "il genitore, nel corretto esercizio della potestà sul figlio minore, non può senza plausibile ragione, in relazione al preminente interesse del minore medesimo, vietargli ogni rapporto con i parenti più stretti, quali i nonni, tenuto conto del potenziale danno a lui derivante dall'ostacolo a relazioni affettive che sono conformi ai principi etici del nostro ordinamento, ove mantenute in termini di frequenza e di durata tali da non compromettere la funzione educativa spettante al genitore stesso (...) sempre che non vengano dedotte e provate serie circostanze che sconsiglino il rapporto medesimo". Ciò perché, dovendo l'esercizio della potestà sempre ispirarsi alla responsabile realizzazione del precipuo interesse del minore, nel quale è certamente compresa la tutela dei suoi principali vincoli affettivi, il rifiuto del genitore alle visite dei nonni può ritenersi giustificato soltanto in presenza di serie

e comprovate ragioni che sconsiglino di assicurare e regolamentare i rapporti con il nipote (cfr. pure Cass. Sez. I n. 9606/98 nel medesimo archivio informatico, relativa, tuttavia, al diverso caso concreto di separazione tra genitori).

Deve, invece, escludersi il diritto del F., al di fuori di tali premesse, ad interferire nella vita familiare del figlio e dei nipoti.

Tale principio è stato innanzitutto, affermato con riferimento all'art. 8 co 1 e 2 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della L. 4 agosto 1955 n. 848, di ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella decisione della Commissione dei diritti dell'Uomo Price v. the United Kingdom n. 12402/86 del 9 marzo 1988.

La Commissione, nel delibare l'ammissibilità del ricorso relativo ad un divieto di contatti tra nonno e nipoti imposto dall'autorità, ha, infatti, rilevato che il concetto di vita familiare alla luce dell'art. 8 della Convenzione include i legami con i prossimi congiunti, ivi compresi quelli tra nonni e nipoti, purché tali parenti rivestano un ruolo significativo nella vita familiare che può essere desunto non solo dall'eventuale coabitazione con tali parenti ma anche da qualsiasi elemento che dimostri la ricorrenza di pregressi stabili rapporti.

La Commissione ha tuttavia, rilevato che di norma, la relazione tra nonni e nipoti differisce sia per natura che per grado rispetto a quella con i genitori, che, invece, è dotata di un rilievo e di una importanza primaria, nel senso che mentre il rapporto tra genitori e figli si radica per effetto della nascita, la relazione con i nonni dipende dall'effettivo instaurarsi di rapporti di prossimità e frequentazione ed il contatto tra nonni e nipoti è rimesso alla discrezione dei genitori, i quali, tuttavia dovranno garantire nell'interesse dei figli un "ragionevole accesso" sufficiente a preservare la normale relazione tra questi ultimi e gli ascendenti.

Analogamente, nell'ordinamento interno dal complesso di norme prima citate discende il principio secondo il quale la legge "non garantisce in via immediata e diretta l'aspirazione dei nonni alla frequentazione dei nipoti, ma offre una tutela soltanto indiretta all'interesse dei parenti ad avere rapporti con i minori, mediante il riconoscimento della loro legittimazione a sollecitare il controllo giurisdizionale, ai sensi dell'art. 336 cc sull'esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono, senza un motivo plausibile impedire i rapporti dei figli con detti congiunti" (cfr. Cass. Sez. I Sentenza n. 22081 del 16 ottobre 2009).

A tale stregua, l'affermazione nell'ambito della norma dell'art. 155 cc del diritto del minore a conservare rapporti significativi con i nonni e gli altri congiunti, in caso di separazione dei genitori, "affida al giudice un ulteriore elemento di indagine e di valutazione nella scelta e nella articolazione dei provvedimenti da adottare, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata" (vd pronuncia citata) e non vale a costituire un diritto proprio dei nonni (nel caso esaminato dalla pronuncia, viene escluso, quindi, che essi abbiano titolo ad intervenire nel procedimento di separazione tra i genitori).

Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, può, quindi, concludersi che l'ordinamento vigente tutela il diritto di ciascuno e nella specie dei minori alla propria integrità familiare, che comprende anche la tutela dei legami

familiari con gli ascendenti. Tale tutela è accordata anche quando l'interferenza con tale diritto sia realizzata in modo ingiustificato dai genitori del minore ed in questo caso l'ascendente ha diritto di agire in giudizio nell'interesse del minore. Il nonno, invece, non ha un autonomo diritto nei confronti dei nipoti a pretendere il mantenimento dei rapporti familiari con costoro, i quali, evidentemente, dal canto loro, hanno la facoltà e la libertà, secondo la concreta capacità di discernimento, di rifiutare tale relazione – cosicché della manifestazione di volontà del minore non potrà non tenersi conto ai fini della decisione – mentre i genitori, infine, possono rifiutare tali contatti, in presenza di una plausibile ragione fondata sull'interesse dei figli minorenni.

Orbene, applicando tali principi al caso che ci occupa, deve rilevarsi, innanzitutto, che risulta dalle deduzioni delle parti e dalle loro dichiarazioni acquisite in udienza, l'esistenza di una evidente animosità da parte di F.N. verso il figlio e la nuora che si è concretato nelle iniziative giudiziarie dal primo intraprese.

In effetti, tutto il ricorso introduttivo non lesina critiche anche severe a quelle che, invece, appaiono le del tutto legittime scelte personali del padre dei minori, censurando ad esempio la decisione di quest'ultimo di non proseguire gli studi, di interrompere il fidanzamento con "una giovane di ottima famiglia borghese promettente avvocato" per sposare, invece, la resistente S.A. alla quale attribuisce la causa della disgregazione della relazione affettiva con il figlio; di scegliere di abitare in un appartamento piuttosto che nella villa di cui il ricorrente ha l'usufrutto, così dimostrando una deliberata ed assoluta opposizione verso il figlio, la sua famiglia e tutte le scelte nelle quali si è esplicato il libero svolgimento della sua personalità, opposizione, peraltro, sostanzialmente sfornita di agganci a fondamenti oggettivi per vero nemmeno dedotti dal ricorrente e che rende palese l'esistenza di una insanabile avversione e di un profondo contrasto che lo oppone, senza apparente giustificazione, al padre dei minori.

F.N., inoltre, come risulta dagli atti prodotti, in data 14 maggio 2010, ha citato in giudizio il figlio chiedendo che sia accertato il proprio diritto all'indennità per miglioramenti e addizioni apportati alla villa nella nuda proprietà di quest'ultimo e di cui ha l'usufrutto, in misura pari ad euro un milione quattrocentoquattromila quattrocentoundici ed ha giustificato a verbale tale iniziativa giudiziaria nei confronti del figlio, come volta a preconstituersi un titolo per impedire o rendere più difficile al figlio l'eventuale cessione a terzi di tale nuda proprietà, mediante la trascrizione della domanda introduttiva del giudizio.

F.N., pertanto, non solo ha ammesso di avere intrapreso pretestuosamente una lite di rilevante valore patrimoniale, oltretutto costringendo il figlio ad affrontare le necessarie spese per difendersi in giudizio, ma ha anche ammesso apertamente che tale iniziativa giudiziaria è preconstituita per rendere più difficile per il figlio quello che, in definitiva, è il suo pieno diritto di vendere un bene di sua proprietà.

Deve poi rilevarsi, che come già osservato in premessa, i due minori, sentiti dal Tribunale per mezzo degli operatori del Servizio Sociale, hanno spontaneamente dichiarato di non volere incontrare il nonno, verso il quale nutrono un sentimento di timore, che appare in effetti giustificato dal perdurare di

una situazione di contrasto ed animosità verso il proprio nucleo familiare come si è detto instaurata ed alimentata dallo stesso F.N.

Deve, infatti, aggiungersi al riguardo che malgrado tale situazione di fatto e la certamente sgradita pendenza di una domanda di accertamento di un ingente debito promossa nei suoi confronti dal proprio padre, il padre dei minori, viceversa dal canto suo, non ha mai mostrato, nel corso del presente procedimento, astio o avversione verso il ricorrente, ma un sincero sentimento di sofferenza conseguente al contrasto che lo oppone al genitore ed ha, anzi, aderito alla proposta del giudice di verificare la possibilità di comporre il presente conflitto familiare nella più opportuna sede stragiudiziale, attraverso incontri spontanei in ambiente libero tra nonno e nipoti, che lo vedessero pure partecipe.

A tale proposito, infatti, non può non rilevarsi (vd anche Corte d'Appello di Roma sezione per i minorenni del 23 gennaio 2006) che mentre, senza dubbio, la serenità dei rapporti familiari non può venire imposta con un provvedimento giurisdizionale, compito precipuo del giudice è adoperarsi al fine di favorire tale equilibrio, nei limiti delle risorse familiari.

In effetti, come affermato da entrambe le parti, i due incontri tra nonno e nipoti alla presenza del genitore di questi ultimi, organizzati spontaneamente su invito del Giudice, si sono svolti in un clima di apprezzabile serenità grazie alla collaborazione degli adulti coinvolti nella vicenda familiare.

Ciò premesso, deve, però, escludersi che sia ravvisabile un qualche tipo di apprezzabile interesse dei due bambini ad intrattenere rapporti obbligati con il nonno nella persistenza di una situazione di forte contrasto che oppone quest'ultimo ai loro genitori.

Da un lato, infatti, i due bambini hanno direttamente chiarito all'operatore del Servizio Sociale di non volere incontrare il nonno se vissuto come persistente figura minacciosa per il loro nucleo familiare e sono apparsi molto coinvolti in un conflitto familiare che turba la loro serenità.

Inoltre, le condizioni di buon equilibrio dei bambini e la palese fruizione di rapporti affettivi stabili e appaganti con i loro genitori che emerge dalla relazione del Servizio Sociale, inducono ad escludere che i minori abbiano subito o subiscano attualmente un grave pregiudizio derivante dalla brusca ed ingiustificata interruzione della frequentazione con il nonno, che giustifichi la limitazione della potestà dei genitori nel senso indicato in ricorso.

D'altra parte, il clima di forte recriminazione desumibile dalle dichiarazioni del ricorrente, induce a negare che possa essere utile o corrispondente all'interesse dei due minori l'essere costretti a frequentare il nonno in contrasto con la volontà dei genitori e, soprattutto, con la propria – attraverso un percorso che non potrebbe essere che lungo, mediato dalla partecipazione dei servizi sociali o del consultorio familiare e farraginoso – per pervenire, comunque, a rapporti per forza di cose saltuari e divisi e che oltretutto potrebbero indurre nei bambini inopportune contraddizioni e conflitti di lealtà con le figure parentali di riferimento primario, questi sì, certamente pregiudizievoli per la loro serenità e tranquillo sviluppo.

Deve, quindi, concludersi che l'introduzione forzata della relazione con il nonno, nella persistenza della profonda contrapposizione che oppone quest'ultimo al nucleo familiare dei minori e, in definitiva, ai minori stessi, non corrisponde all'interesse dei due bambini alla salvaguardia dell'integrità familiare, mancando in effetti, una relazione affettiva significativa da tutelare.

Il ricorso, in definitiva, nella misura in cui tende ad ottenere la predisposizione di autorità di contatti e frequentazioni tra i nipoti ed il nonno, determinandone la frequenza, lunghezza temporale anche nei periodi di vacanze estive e festività, in contrasto con la volontà dei genitori e limitando la potestà di questi ultimi, va respinto.

Ferma restando tale determinazione, invece, non può che auspicarsi che prosegua la progressiva conquista di rinnovati positivi rapporti familiari tra il ricorrente ed il figlio nel segno fatto presente dalle parti con le memorie conclusionali in adesione alla sollecitazione del giudice delegato, nell'ambito dei quali rapporti trovi spazio la ripresa dei naturali e spontanei contatti tra nonno e nipoti, contatti che acquistano significato affettivo e relazionale e rispondono all'interesse dei minori, lo si ribadisce, soltanto nella misura in cui si collochino in una complessiva intesa trans generazionale e nella pacificazione delle complessive relazioni familiari.

Non si dà pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione che non tende alla composizione di opposti interessi, ma alla realizzazione dell'unico interesse dei due minori e stante anche il tenore della pronuncia adottata

Per questi motivi

visti gli artt. 333 e ss cc;

respinge il ricorso proposto il 23 febbraio 2010 da F.N. nell'interesse dei minori F.A. nata il ... dicembre 1999 e F.F. nato l'... settembre 2002

Nulla sulle spese

Si comunichi

Palermo, 15 novembre 2010

Il Giudice est.

Il Presidente